

ANNO XXII – N. 62 – MAGGIO – AGOSTO 2019

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici

ARACNE

Istituto Internazionale di Studi Giuridici

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

CODICE ETICO ADOTTATO DALLA *RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE*

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, le cui linee-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza: il **Comitato di Direzione** s'impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il **Comitato di Direzione** si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato di Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (*double-blind peer review*), fatta da valutatori esterni alla rivista.

Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell'assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all'autore di migliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Riservatezza: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell'autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli **autori** sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l'**autore** non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

Indicazione delle fonti: l'**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternità dell'opera: va correttamente attribuita la paternità dell'opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

Errori negli articoli pubblicati: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

INDICE

<i>Per riflettere</i>	9
-----------------------	---

DOTTRINA

M. Panebianco, <i>Il futuro del sovranismo: Stato globale – Stato costituzionale – Stato ricodificatore</i>	11
G. Scalese, <i>L'applicazione provvisoria dei Trattati: un temibile diallelo?</i>	40
M.G. Belgiorno de Stefano, <i>La tutela del fattore religioso in Italia: l'attualità delle sue radici nell'epoca coloniale italiana</i>	59
F.L. Ramaioli, <i>Il recepimento del paradigma dello Stato nazionale nel Giappone post-restaurazionista</i>	80
A. Sinagra, <i>Diritti del lavoro asimmetrici, concorrenza tra ordinamenti e istanze secessioniste</i>	95

NOTE E COMMENTI

A.L. Valvo, <i>Nota all'Ordinanza del GIP di Agrigento del 2 luglio 2019, proc. pen. n. 3169/19 R.G.N.R. e n. 2592/19 R.G. G.I.P.</i>	103
M. Panebianco, <i>Fra mito e Costituzione. Considerazioni in margine a due recenti contributi sulla "disobbidienza"</i>	109
A. Galletti, <i>Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione europea</i>	114
G. Bosco, <i>Il settantesimo anniversario delle Convenzioni di Ginevra</i>	123

DOSSIER STATI REPUBLIC OF ANGOLA

<i>Private Investment Law – Law no. 10/18 of June 26th (testo in lingua inglese)</i>	127
---	-----

ACCORDI INTERNAZIONALI

<i>Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico (ratificato con legge 21 dicembre 2016, n. 246, entrata in vigore in Italia il 4 gennaio 2017)</i>	141
---	-----

COMUNICAZIONI

<i>Il Centro Alti Sudi per la difesa e la diplomazia culturale (M. Del Casale – U. Montuoro)</i>	147
<i>Bilinguismo in Croazia: Fiume e le due lingue di “Rkječka” (G. Vale)</i>	154
<i>Attualità sulla politica e sull’economia, nuovi equilibri in Europa. Foibe: Una storia nascosta agli italiani (M. Rallo)</i>	157
<i>1919: Le rivendicazioni dell’Italia dopo la grande guerra (M. Rallo)</i>	170
<i>Altro che “nazifascismo”... L’Italia proteste gli ebrei non solo nell’Europa occupata, ma anche nella stessa Germania nazista (M. Rallo)</i>	174
<i>Spunti di geopolitica (S.W. Venceslai)</i>	178
<i>Tra passato e presente (C. Montani)</i>	190

GIURISPRUDENZA

<i>Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione penale, Sentenza n. 13596/2019</i>	199
<i>Corte di Giustizia dell’Unione europea, Prima sezione, Sentenza del 19 settembre 2018</i>	204
<i>Tribunale di Agrigento, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza sulla richiesta di convalida di arresto e di applicazione della misura cautelare, del 2 luglio 2019 (nel caso di Carola Rackete)</i>	215

DOCUMENTI

<i>Anche l’Armenia apra al dialogo sui fatti del 1915 (M.S. Esenli)</i>	225
<i>TRNC Public information office, 2 July 2019</i>	226
<i>TRNC Public information office, 8 July 2019</i>	227
<i>TRNC Public information office, 10 July 2019</i>	229

PANORAMA

<i>1° maggio</i> (B. Mussolini)	231
<i>Spaccato e lacerato il PD tra appoggio ai partigiani jugoslavi e le famiglie degli Infoibati</i> (R. De' Vidovich)	231
<i>“Titovize” e bandiere della Jugoslavia di Tito il 1° maggio a Trieste</i> (R. De' Vidovich)	231
<i>A proposito della statua di D'Annunzio a Trieste</i> (M. Micich)	232
<i>Quattro italiani uccisi e l'incendio del “Balkan”</i> (R. De' Vidovich)	233
<i>Rimossa la Corona dei Dalmati italiani al “Balkan” per i Caduti del 1920</i> (R. De' Vidovich)	233

RECENSIONI

<i>Lezioni di diritto internazionale pubblico, 3 ed.</i> , di Augusto Sinagra – Paolo Bargiacchi, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. XL-800 (A.L. Valvo)	235
<i>Diritto europeo dell'economia</i> , di Gianluca Contaldi, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 329 (M. Orlandi)	237
<i>Stare in Europa. Sogno, incubo e realtà</i> , di R. Perissich, Bollati Boringhieri, Torino, 2019, pp. 222 (M. Orlandi)	239
<i>Securité maritime et integration europeenne</i> , de Peter Langlais, Bruylant, Bruxelles, 2018, pp. 956 (V. Ranaldi)	240
<i>Atti del Convegno “La Sovranità in Europa”</i> , a cura di Mario Blancato e Giuseppe Don Di Rosa, KnowHow srl, Siracusa, 2019, pp. 316 (A. Galletti)	241
<i>I molteplici aspetti della funzione di garanzia della fattispecie penale – Argini normativi e culturali al potere coercitivo dello Stato nella teoria del reato</i> , di Ali Abukar Hayo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 356 (A. Sinagra)	242
<i>Sovranità</i> , di Carlo Galli, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 154 (T. Klitsche de la Grange)	245
<i>D'Annunzio e il caso Fiume</i> , di Dino Terra, a cura di Paolo Buchignani, Marsilio Editori, Venezia, 2018, pp. 64 (C. Montani)	246

<i>La tragedia del confine orientale, l'italianizzazione degli slavi, le Foibe, l'esodo giuliano-dalmata</i> , di Giorgio Giannini, Edizioni Luoghi Interiori, Città di Castello, 2019, pp. 164 (C. Montani)	248
<i>Chi è fascista</i> , di Emilio Gentile, Editori Laterza, Roma-Bari, 2019, pp. 136 (C. Montani)	249
<i>La cacciata degli italiani di Corfù (1944) – Una indagine incompleta</i> , di Giulio Vignoli, Edizioni Settimo Sigillo, Roma, 2019, pp. 125 (A. Sinagra)	251
Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)	253

Per riflettere

*La libertà non è un diritto, è un dovere. Non è un'elargizione. È una conquista. Non è una uguaglianza, è un privilegio.**

* Autore "politicamente scorretto".

DOTTRINA

IL FUTURO DEL SOVRANISMO: STATO GLOBALE – STATO NEOCOSTITUZIONALE – STATO RICODIFICATORE*

Massimo Panebianco**

Sommario: 1. *La nuova statualità a vocazione internazionale-globale.* – 2. *Le clausole costituzionali europee e articoli-Europa.* – 3. *Le clausole costituzionali di politica estera, sicurezza e difesa.* – 4. *Stato nazionale e costituzione economica internazionale.* – 5. *Il macro-spazio e micro-spazio economico internazionale.* – 6. *Il nuovo Stato europeo nei sistemi giuridici comparati.* – 7. *Controllo democratico dei processi di codificazione: democrazia e populismi “euro-scettici”.* – 8. *Diritto amministrativo-contabile europeo.* – 9. *Diritto amministrativo e diritto privato europeo.* – 10. *Lo Stato sovranista “ri-ordinatore” e la sfida del “ordo juris” generale.*

1. Nel contesto della teoria del sovranismo statale nell’epoca post-moderna si profilano tre prospettive di diritto globale, costituzionale ed ordinario. Come è noto, trattasi del primo pilastro dello Stato post-moderno, il quale è molto peculiare, legato alla tradizione del costituzionalismo moderno, connotato dalla sua vocazione internazionale e dalla sua prospettiva di appartenenza di ciascuno Stato ad uno spazio più ampio o maggiore condiviso con un insieme di altri Stati. Lo stato appare pertanto nel ruolo di co-legislatore globale, ovvero di compartecipe della legislazione al livello dell’intera comunità internazionale degli Stati. In secondo luogo, nella tradizione del costituzionalismo, le costituzioni nazionali rappresentano l’espressione del governo statale delle fonti normative, in una vocazione sovranista interna ed esterna. Esse a tale scopo si occupano non solo del governo delle leggi nazionali, ma anche delle norme delle organizzazioni internazionali, cui ogni Stato partecipa (cd. “legge del mondo” o “*droit global*” o “*nomos*” del mondo). Ciò premesso, il recente dibattito sul “diritto globale”, come spazio internazionale comune, sia pubblico che privato, ha rilanciato la

* Convegno internazionale di Milano 14 dicembre 2018. Il presente testo costituisce la versione modificata ed ampliata della parte finale del volume di Massimo PANEBIANCO, *Codice globale – Epoche, Spazi, Soggetti*, Napoli, ottobre 2018, Editoriale Scientifica. Ci si riferisce alla triplice prospettiva internazionale nello Stato sovrano post-moderno. Quest’ultimo appare nella veste di co-legislatore globale, ente costituzionale, soggetto ri-codificatore di diritto pubblico e privato.

** Professore Ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Salerno.

discussione sui limiti di applicazione delle costituzioni nazionali. Nell'epoca statutaria pre-moderna, statuti e costituzioni erano riconosciuti titolari di una sfera di competenza legislativa propria, autorizzata e riconosciuta sul piano internazionale. Successivamente, tale spazio duplice è stato determinato con riguardo alle varie partizioni dei testi costituzionali, come sede delle garanzie dei diritti fondamentali (cd. costituzione civile-sociale ed economico-politica), nonché come costituzione dei poteri pubblici abilitati alla produzione sovrana di norme statali autolimitate ed auto-coordinate con le cd. fonti esterne, proprie di altri Stati ed organizzazioni internazionali comuni (*governance* globale). Pertanto, come risultato sommario del presente dibattito, si è constatato la presenza di un triplice livello del sovranismo post-moderno, globale-universale, euro-internazionale ed infine nazionale attivi simultaneamente, in vista del raggiungimento di obiettivi comuni condivisi¹.

Se si parte da tali premesse, si possono evitare alcuni abusi del linguaggio corrente, secondo cui il diritto globale rappresenta un diritto "epocale" e proteso verso un tempo futuro e non ancora realizzato. Tale uso linguistico si è diffuso nel linguaggio delle organizzazioni internazionali nel passaggio al terzo millennio (post-2000). La stessa ha trovato il suo parallelo nella definizione del diritto globale come "spazio aperto", proprio di una vita internazionale oltre gli spazi terrestri ed anche d'oltremare. Complessivamente emerge un'idea di un diritto globale come diritto "*extra-ordinem*", ovvero di un diritto straordinario, capace di privare o spossessare gli Stati delle loro potestà pubbliche di *governance* (amministrativa, finanziaria, penale etc.), superate in funzione di standard comuni. Di qui viene presentato l'impatto sui diritti fondamentali delle persone presentate come soggetti in parte integrati ed in parte alternativi alla potestà sovrana degli Stati. Rispetto a questi ultimi i privati nella loro veste di soggetti dotati di libertà civili ed economiche si rendono attivi come produttori negoziali di norme proprie. Dalla configurazione delle potestà sovrane e delle potestà private deriverebbe la visione complessiva del nuovo mondo globalizzato².

¹ Nel secolo scorso le attuali tendenze del diritto globale hanno trovato la loro anticipazione nelle teorie "normativistico-statuale" (H. Kelsen) e "normativistico-realiste" (C. Schmitt), tradotti nella costituzione italiana (art. XI) e tedesca (art. 24). Tali teorie fissano la peculiarità della costituzione universale o mondiale, basata sull'interconnessione di tre livelli (Stato, organizzazioni internazionali, comunità internazionale o mondiale). Dell'opera principale di C. SCHMITT, *La legge del mondo*, Berlino, 1972 (Roma, 1992 – Parigi, 2012) citiamo il sottotitolo "*nel diritto internazionale – droit des gens e nel jus publicum europaeum*" in una riflessione comune sulla storia giuridica del mondo, i due predetti orientamenti teorici "normativistico-realistic", coincidono nella visione dello Stato come ordinamento giuridico territoriale, base dei livelli superiori "nazionale-europeo" e "nazionale-cosmopolitico". Si noti che l'espressione terminologica "Stato neo-costituzionale" è un connotato dello Stato globale post-moderno, secondo il linguaggio proprio della tradizione di teoria generale dello Stato (H. Kelsen). Al riguardo cfr. lo studio di A.L. VERDECCHIA, *Lo Stato partner-cosmopolitico. Origine e regimi normativi di partnership e human rights*, Salerno, 2011.

² Il diritto globale avanza sulla via dei codici, leggi e costituzioni nazionali, per la difesa dei diritti civili e fondamentali degli individui (cd. diritto ai diritti). Esso risulta essere un diritto totale, in cui

A titolo di mero esempio, l'art. xi della costituzione italiana del 1948 si inserisce in un'epoca di costituzioni nazionali a vocazione internazionale e si presenta come una triplice connotazione. A) Essa attribuisce allo Stato italiano una competenza internazionale "limitata" da obblighi liberamente assunti (cd. limitazioni di sovranità); B) In secondo luogo, si presenta come soggetto di un ordinamento internazionale, idoneo a produrre "diritto giusto" (cd. pace e giustizia fra le Nazioni); c) Infine, esprime una norma di favore per la partecipazione ad organizzazioni internazionali, concorrenti con lo Stato italiano che ad esse partecipa, in vista della produzione del diritto universale di pace e di giustizia. In parallelo, tale vocazione internazionale connota le tre categorie di diritti fondamentali da essa protetti, anch'esse ambiziose di raggiungere obiettivi fuori oltre che dentro dei confini statali: A) Diritti civili acquisiti di cui è vietata l'eliminazione di *status* personali, come cittadinanza, capacità giuridica (art. 22 cost); B) Diritti sociali in corso di acquisizione, come il diritto al lavoro dei lavoratori italiani all'estero, nonché il diritto all'immigrazione differenziata per cittadini comunitari dell'Unione Europea e cittadini di Stati non appartenenti alla stessa (art. 35/ comma 4 cost e art. 117/ comma 2 cost); c) Diritti economici di concorrenza sui mercati finanziari (art. 117 cost)³.

ciascuno ordinamento nazionale tende a conquistare e conservare il maggior spazio giuridico possibile. Quindi il diritto globale è un diritto "civile-costituzionale". Cfr. per tutti le opere dell'ultimo ventennio che analizzano i settori globalizzati (1 beni; 2) persone adulte e minori di età; 3) imprese; 4) lavoratori, migranti e rifugiati; 5) capitali finanziari). Da ultimo cfr. L. VOG (a cura di), *Des droits au droit: les droits de la personne fondement du droit*, Parigi, 2006; CEDEX, *Droit global*, Parigi, 2001-2005 ; K. BENIEKHLEF, *Vers un droit global*, Montreal, 2016 (in tale prospettiva la storia giuridica globale risulta essere la somma delle indipendenze nazionali e dei relativi diritti). Nella dottrina europea del XXI secolo, il lancio del diritto globale coincide con il rilancio dei diritti fondamentali, come base della sicurezza umana nella vita personale-professionale ed in quella economico-politica. Cfr. a tale riguardo gli sviluppi degli Stati dopo la cd. Carta di Nizza, collocata nel contesto ampio dei trattati di Unione Europea (1992-2007) C. QUADRIO, *Profili della costituzione economica europea*, Bologna, 2000; V. PARSI, *Cittadinanza ed identità costituzionale europea*, Bologna, 2001; E. TRIGGIANI, *Trattato che adotta una costituzione per l'Europa*, Bari, 2004; M. PANEBIANCO – F. BUONOMENNA, *Repertorio della costituzione europea*, Napoli, 2005; C. CARLETTI, *I diritti fondamentali e l'Unione Europea tra Carta di Nizza e trattato-costituzione*, Milano, 2005; G. PETTI, *La costituzione europea e la tutela civile dei diritti umani – Commento con dottrina e giurisprudenza, aggiornato alla legge del 15 dicembre 2005 n. 280*, Sarcangelo di Romagna, 2006.

³ Secondo la dottrina italiana del periodo 1948-2018, la sfera di applicazione della costituzione si misura come una "penta-archia" di cinque ordinamenti coesistenti e ridotti a sistema dagli art. 1-7-10-11-117 (interno, canonico, internazionale pubblico-privato, organizzazioni internazionali, Comunità ed Unione Europea). Cfr. T. PERASSI, *La costituzione e l'ordinamento internazionale*, Milano, 1952; A. LA PERCOLA, *Costituzione ed adattamento del diritto interno al diritto internazionale*, Milano, 1961; G. BARILE, *Costituzione e rinvio al diritto straniero, diritto canonico, diritto comunitario e diritto internazionale*, Milano, 1987; T. BALLARINO, *Costituzione e diritto internazionale privato*, Padova, 1974; M. PANEBIANCO, *Lo statuto dei lavoratori italiani all'estero*, Napoli, 1974; G. DE VERSOTTINI, *Guerra e costituzione: nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, 2004. R. GIUFFRIDA, *La costituzione di zone e corridoi di sicurezza quale contenuto dell'intervento umanitario*, Torino, 2008; N. RONZITTI, *L'articolo 11 della costituzione. Baluardo della vocazione internazionale dell'Italia*, Napoli, 2013.

2. Con il termine “costituzionalismo di integrazione” si allude a quelle regole costituzionali, che ne determinano la sfera di applicazione, mediante diritti di “auto” ed “etero-integrazione”, finalizzati alla disciplina della collocazione di ciascuno Stato nei grandi spazi giuridici o macro-spazi della globalizzazione. Il predetto articolo della Costituzione italiana che ne determina l’ambito di competenza legislativa *ab intra* ed *ab extra*, in base alla cd. riforma introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, regolatrice del profilo del nuovo Stato costituzionale in un contesto dettagliato di competenze legislative esclusive e proprie dell’amministrazione centrale. Tale norma contiene un elenco di competenze legislative nazionali, integrabili mediante il rispetto dei vincoli derivati dagli organi internazionali ed europei (euro-comunitari), come spazio giuridico intermedio tra i due estremi globale e nazionale⁴.

Il costituzionalismo di integrazione è stato configurato, nell’attuale Unione Europea, come un costituzionalismo di sussidiarietà, in quanto di supporto o di sostegno rispetto allo Stato (ed al gruppo di Stati membri). Risultano essere i tre elementi costitutivi dell’Unione: A) Competenze di attribuzione conferite o trasferite *singulatim* dagli Stati all’Unione Europea; B) Cittadinanza dell’Unione ed identità europea come sussidiarie rispetto alla cittadinanza nazionale, intesa come primaria o fondante dell’altra, nonché rispetto ai cittadini degli Stati terzi non facenti parte dell’Unione Europea; c) Spazio europeo dell’Unione, inteso come territorio doganale comune e come mercato unico, aperto alla libera circolazione di beni, persone, imprese e capitali provenienti dagli Stati membri, ovviamente integrato nel contesto degli altri spazi non terrestri come quello marittimo e atmosferico. In tal senso, la democrazia europea appare integrata a quelle nazionali, ma complessivamente da intendersi come un *minoris generis*, comparativamente misurabile come coincidente o, viceversa, non coincidente o minoritario rispetto al nazionale (cd. deficit democratico dell’Unione)⁵.

Nel contesto dell’integrazione costituzionale si distinguono clausole (o regole) generali, rispetto a clausole speciali, determinate ed individuate *ratione materiae*. Si tratta delle norme di abilitazione o di autorizzazione preventiva, fatte in favore delle istituzioni europee, ai fini dell’esercizio delle loro peculiari o specifiche competenze (cd. Europa-*artikel* inteso come *er-machtigung-regel*). Siffatta specialità delle norme pattuite in favore dell’Unione Europea, si esercita mediante le altret-

⁴ Il costituzionalismo di integrazione si inserisce nella scia del costituzionalismo classico, ma introduce elementi di novità, relativi ad un nuovo tipo di Stato (o Stato di nuovo tipo), la cui costituzione appare integrata e sotto controllo delle alte Corti, sia nazionali che europee. Cfr. per tutti G. GUARINO, *Dalla costituzione all’Unione Europea*, Napoli, 1994; C. PINELLI, *Il momento della scrittura: contributo al dibattito sulla costituzione europea*, Bologna, 2002; U. DE SIERVO, *La difficile costituzione europea*, Bologna, 2001; C. AMIRANTE, *Costituzionalismo e costituzione nel nuovo contesto europeo*, Torino, 2003; A. LUCARELLI – A. PATRONI Griffi, *Dal trattato costituzionale al trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla costituzione europea*, Napoli, 2009.

⁵ Cfr. T. RUSSO, *Deficit ed anti-deficit democratico nell’ordinamento dell’Unione Europea*, Salerno, 2014.

tanto specifiche funzioni congiunte di coordinamento, cooperazione e concertazione. Si tratta, cioè, di funzioni monetarie, finanziarie, penali, commerciali compattate, complessivamente appartenenti ad un processo di armonizzazione legislativa o di nuova “codificazione” degli ordinamenti nazionali, ri-codificati sulla base degli istituti pregressi attualmente vigenti (v. *fiscal compact*)⁶.

3. La predetta norma costituzionale (tipo art. XI cost. ital.) è stata riempita di contenuto con riferimento alla preesistenza dell’organizzazione internazionale del cinquantennio 1945-1989 (Clausola ONU) ed alla partnership della stessa con le organizzazioni internazionali regionali (cd. clausole regionali, europee e non – ex art. 51 ss. della Carta delle Nazioni Unite). Nel trentennio post-Guerra Fredda (1989-2008) le relative funzioni hanno subito un raddoppio, riferite al mantenimento della politica di pace e sicurezza fra Stati (cd. *law making* internazionale), così come al mantenimento della pace interna a ciascuno Stato in situazioni di post-conflitto, per la stabilizzazione della Stato e l’assistenza umanitaria alla popolazione civile (cd. *state-Nation building*). Complessivamente ne è derivato un riallineamento complessivo della funzione della politica estera, comprensiva di aspetti molteplici di sicurezza, difesa e ri-costruzione della democrazia a livello internazionale, nei vari scacchieri di emergenza, di crisi o di situazione di criticità affrontate mediante *peace operations* sotto l’egida Onu o extra-Onu (cd. operazioni capo VII-VIII, Carta Onu)⁷.

⁶ La recente dottrina costituzionalistica (post-Lisbona 2007) risulta caratterizzata da un prudente declassamento dell’integrazione europea, intesa non come principio fondamentale, bensì come “diritto speciale”, segnalato in una pluralità di competenze legislative, previste “*singulatim*” da articoli e clausole costituzionali (cd. Europa-*artikel*, ex art. 24-25 della *grund segetz* tedesca). Tra le opere dedicate a clausole di specialità monetaria, finanziaria, penale ed umanitaria cfr. C. BUZZACCHI-A. BONINI, *La banca centrale europea. Il custode della costituzione economica*, Milano, 2017; A. MORRONE, *La costituzione finanziaria: la decisione di bilancio dello stato costituzionale europeo*, Napoli, 2015; M. RUOTOLO, *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della corte Cedu*, Napoli, 2014; A. MENENDEZ (ed altri), *La peculiare costituzione dell’Unione Europea*, Firenze, 2012; A. BARLETTA, *La legalità penale tra diritto dell’Unione Europea e costituzione*, Napoli, 2011; G. BARCELLONA, *Costituzione e globalizzazione*, Enna, 2012.

⁷ Nelle scuole nazionali, dedicate alle Nazioni Unite, quella di lingua italiana (scuola di Napoli) appare, ancora, di prevalente orientamento “internazionalistico-istituzionistico”, mentre quella austro-tedesca (scuole di Vienna, Monaco, Heidelberg) appaiono di tendenza “costituzionalistica-internazionalistica”. Nel primo senso cfr. la letteratura di inquadramento del “fenomeno Onu” nel contesto dell’ordinamento internazionale e sul ruolo dell’accordo fra Stati come atto di fondazione dell’istituzione, nonché strumento ordinario nella gestione dell’ordine politico ed economico internazionale: B. CONFORTI, *Nazioni Unite*, Padova, 2017; B. CONFORTI – M. JOVANE, *Diritto internazionale*¹¹, Napoli, 2018; E. CIMIOTTA, *L’uso della forza nei rapporti tra Nazioni Unite ed organizzazioni regionali e sub-regionali*, Napoli, 2018. Nella recente letteratura internazionalistica di lingua inglese cfr. B. SIMMA – K. WESSENDORF, *The charter of the United Nations*, Oxford, 2012; B. FASSBENDER, *The United Nations charter as constitution of the international community*, Leyden-Boston, 2009. Le predette tesi sono molto vicine al pensiero ufficiale del segmentariato generale delle Nazioni Unite, nella prospettiva di un nuovo ordine per il XXI sec. Cfr. al riguardo l’opera di K.A. ANNAN, *Global Values: The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century*, Singapore, 2000. Nella stessa direzione di pensiero cfr.

Rispetto al primo obiettivo dell'Onu della pace universale, non si può indulgere alla retorica dell'Onu nel “nuovo millennio” e nel “nuovo ordine mondiale”. L'Onu resta il baluardo della vocazione internazionale di tutti gli Stati e della loro aspirazione a vivere un'epoca globale o post-moderna. Dagli eventi del primo ventennio del XXI sec. (cd. post-settembre 2001), sono emerse situazioni imprevedute ed imprevedibili, e di difficile contenimento delle crisi e di vera e propria “corruzione” dell'ordine mondiale prefigurato per il XXI sec. Sicché il pacifismo universale si traduce, puramente e semplicemente nell'esercizio di una funzione primaria di controllo dei conflitti e di controllo delle armi, lasciando successivamente all'iniziativa di organismi regionali e sub-regionali, nonché alle rinascenti coalizioni di Stati volenterosi, la funzione di ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. Tale controllo si traduce in una permanente riduzione e limitazione degli armamenti e dei sistemi d'arma (cd. denuclearizzazione), ma, su tali premesse, l'Onu necessariamente e talora tollera situazioni di conflitto a bassa intensità, di tipo tanto internazionale che interno a Stati singoli⁸.

Rispetto al secondo obiettivo Onu della giustizia internazionale, tale organizzazione resta un baluardo della costituzione di uno Stato “aperto” ovvero “post-nazionale” (cd. Stato trans-multinazionale). Ciò detto, non bisogna anche qui indulgere alla retorica dell'Onu del 21° sec, come era della democratizzazione internazionale, intesa come idea unica ed universale dei diritti individuali e della persona umana. Ancora una volta gli eventi del primo ventennio del XXI sec si sono dati carico di dimostrare le difficoltà di una democrazia universale o dei diritti umani globalizzati (cd. *democracy export*). Resta pertanto, il regionalismo internazionale, come standard democratico, intermedio fra l'universalismo e la democrazia nazionale di ciascun Paese, binomio inscindibile dell'ordine mondiale⁹.

4. Nello stesso quadro della costituzione italiana, a vocazione internazionale ed europea, le nuove disposizioni post-2001 (art. 117), introducono la figura dello

L. SICILIANOS, *L'Onu et la democratization de l'etat: Systemes Regionaux et Ordre Juridique Universel*, Parigi, 2000. In senso critico rispetto alla teoria della “Carta-Onu”, come costituzione della comunità internazionale cfr. R. CHEMAIN – A. PELLET, *La Charte des Nations Unies: constitution mondiale?*, Parigi, 2006.

⁸ Con riferimento al ruolo politico essenziale dell'Onu, qualificato come *peace makers* del mondo, esiste una ricca letteratura commentaristica e monografica, soprattutto dedicata al *law and practice*. A tale bibliografia si rinvia per tutti M. CARACCIOLLO – U. MONTUORO, *L'evoluzione del Peace keeping. Il ruolo dell'Italia*, Torino, 2017.

⁹ Con riferimento al ruolo dell'Onu, come difensore della giustizia internazionale e come tutore degli *human rights*, esiste una cospicua bibliografia, sintetizzabile nella formula della “democratizzazione” della comunità internazionale, ispirata a standard comunemente accettati di diritti civili (*freedom*) e politici (*good government*). Circa l'avvenuta istituzione di un apposito Consiglio Onu per gli *human rights* cfr. per tutti T. TUOSTO, *Il sistema delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani: limiti e proposte di riforma*, Napoli, 2012; A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite ed organizzazioni regionali*, Milano, 2011; F. SALERNO – A. ANNAN, *Sanzioni individuali del consiglio di sicurezza e garanzie processuali fondamentali*, Padova, 2010.

Stato di mercato o a regime di mercato, aperto alla concorrenza internazionale ed a forme più impegnative di integrazione in una pluralità di settori. Con tale espressione non si vuol dire che lo Stato si riduce alla dimensione del mercato, piuttosto identifica una sua precisa competenza legislativa alla regolazione sui mercati economici e di settori finanziari di capitali (valutari, borsistici, bancari). Nell'ottica congiunta dei mercati interni ed internazionali, questi ultimi vengono anche identificati come mercati globali, spazio di azione di soggetti sociali ed economici (imprenditori, lavoratori, consumatori)¹⁰.

Nel sistema globale dei mercati, interni così come internazionali, l'ordine giuridico degli stessi deriva da una duplice regolazione, di origine sia privata che pubblica. Ai privati compete la sfera del *marketing* in senso stretto, in quanto espressione di strategie e di imprese, di negoziazioni contrattuali e di ogni altro atto che concerne la vita delle aziende ai fini del loro finanziamento (cd. *stock markets*). Allorché si parla di concorrenza internazionale, nelle sfere di autonomia normativa aziendali rientra anche la ben nota scelta della legge applicabile, in alternativa o nel cumulo di una o più leggi nazionali. Viceversa, compete alla disciplina dei poteri pubblici la *governance*, ovvero la regolazione degli aspetti nazionali del mercato, sotto il profilo degli assetti delle aziende e dell'immagine nazionale (cd. *public choice e golden share*)¹¹.

La soluzione costituzionale adottata con la predetta riforma del titolo quinto costituzionale (L. 18.10.2001 – N. 3 – art. 117), ha consentito di intravedere nel rapporto Stato-mercato, non già una linea divisoria di confine invalicabile, bensì una linea di concorrenza tra gli ordinamenti giuridici, attraversabile mediante una serie di “norme-ponte”, nonché di regole “irradiate” da ciascun ordinamento coinvolto, al fine di una disciplina armonizzata dei mercati globali. Si tratta, invece, di una competenza legislativa statutale connessa al rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti come competizioni nel mercato. Ne consegue, che lo Stato può andare oltre lo stesso,

¹⁰ Nel quadro della gestione dell'ordine economico internazionale, emerge il diritto dei mercati globali, inteso come disciplina multi-territoriale delle attività economiche, rivolta alla circolazione dei fattori produttivi (beni, persone, imprese, capitali). Nella nuova teoria del costituzionalismo globale o post-nazionale, si rivedono concetti e denominazioni del vetero-costituzionalismo statutale, con riguardo ai tre elementi essenziali dello Stato (la cd. democrazia globale dei mercati, movimenti popolari e governi). Cfr. per tutti R. MARTINELLI, *La democrazia globale. Mercati, movimenti, governi*, Milano, 2004.

¹¹ La categoria dell'ordine giuridico del mercato, a parte la sua valenza costituzionale (comunitaria europea ed amministrativistica), è stata frutto dell'elaborazione teorica della dottrina civilistica e commercialistica, sulla scia dell'analisi economica dell'impresa (cd. aziendalistica industriale e commerciale). Cfr. per tutti N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998-2003; E. ROSSI, *I mercati monetari e finanziari in Italia fra internazionalismo e controllo*, Milano, 1998; J. TOBIN, *World finance and economic stability: selected essays*, Cheltenham, 2003; F. VILLATA, *Gli strumenti finanziari nel diritto internazionale privato*, Padova, 2008; C.R. GODDARD (e altri), *International political economy: State-market relations in a changing world order*, Londra, 2003; B. DOERN, *Comparative competition policy: national institutions in a global market*, Oxford, 1993-2003.

ma tanto accade anche per il privato ambito dei mercati, dove si richiede una comune cooperazione, rivolta a scopi pubblici (equità e socialità), ma insieme anche al proseguimento di scopi privati (cd. *potestas mercatoria e lex mercatoria*)¹².

Quando si parla della linea costituzionale italiana segnata dall'art. 117 secondo co. lettera E, si allude ad una serie di segmenti o di tratti di competenza normativa irradiata dall'interno dell'ordinamento italiano e si presuppone un ordine giuridico mondiale è messo a dura prova riguardo al sistema monetario e finanziario internazionale, nel quale la *potestas mercatoria* delle istituzioni è chiamata alla prevenzione e gestione delle ricorrenti crisi di mercato. Il cambiamento del nome, da sistema internazionale a globale, mai avvenuto in precedenza sugli stessi mercati, denota la difficoltà di governare i movimenti di capitale e di assicurare lo scambio secondo valori accettati (cd. *justum pretium*). Il mutamento è avvenuto a seguito della creazione di grandi centri mondiali di scambio degli strumenti finanziari rappresentativi del capitale, come azioni e obbligazioni, titoli privati e pubblici (cd. *world stocks exchange*)¹³.

Un ordine giuridico generale monetario e finanziario internazionale risulta ancora in fase di elaborazione e richiede una completa rielaborazione dei precedenti ordinamenti, sia territoriali che settoriali. Gli ordinamenti territoriali sono quello internazionale globale, insieme a quelli dei mercati economici e monetari (come il mercato unico europeo), nonché quelli statuali (nazionali, locali). Anche negli ordinamenti settoriali (*ratione materiae*) si tratta di avviare o perfezionare l'armonizzazione o il riavvicinamento di almeno tre ambiti o sfere dell'attività economica: A) Diritto valutario nelle relazioni esterne e tra monete di pagamento, allo scopo di evitare eccessi di inflazione/deflazione (*foreign exchange*); B) Diritto finanziario di banca e d'impresa, allo scopo di tutela della trasparenza dei mercati (*stock financing*); C) Finanza pubblica nazionale e locale (*fiscal law*)¹⁴.

¹² La teoria sull'ordine giuridico del mercato ha segnalato la permanente differenza fra Stati e privati, in nessun modo parificabili nell'ambito di un potere di negoziazione (cd. *international marketing*). Stato e privati risultano ancora dissimili in base alla *potestas decidendi* o *potestas mercatoria*, appartenente allo Stato e non ai privati, ex art. 47 Cost. It. Al di là dell'istituzionale combinazione fra Stato e mercato (*beyond-State e beyond-market*), i commenti alle deficienze di mercato possono tradursi in principi etici superiori di "socialità" ed "equità". Cfr. i noti risultati della teoria economica classica del sec. XX: B. HESSEL (e altri), *Market, efficiency versus equity*, Amsterdam, 1998; D. HINE (e altri), *Beyond the market: the EU and the national social policy*, Londra, 1998; D. AUTRETSCH, *The market and the State. Government policy towards business in Europe, Japan and the United States*, New York, 1989.

¹³ La riforma costituzionale italiana dell'art. 117, include nella competenza legislativa statale, esattamente la combinazione "moneta-mercati finanziari", come parti della sua potestà finanziaria complessiva. Tale riforma ha colto il passaggio dal "*world trade exchange*" al "*world stock exchange*" dei titoli o strumenti finanziari pubblici e privati (asset, bond, funds). Per cui a creare una crisi o tempesta finanziaria, basta il disordine di una sola ed emblematica borsa mondiale (borse asiatiche di Tokio, Pechino, Singapore o euro-americane di Londra e New York). Sull'ordine/disordine dei mercati finanziari internazionali cfr. A. HEMERIJCK, B. KNAPEN e E. V. DOO, *Aftershocks: Economic crisis and institutional choice*, Amsterdam, 2009; L. ALLEN – P. FARESE, *Il sistema finanziario globale*, Milano, 2009.

¹⁴ Al momento attuale, la nozione costituzionale predetta dei mercati monetari e finanziari, appare ancora fluida ed evolutiva, in attesa di una migliore armonizzazione fra i suoi elementi costitutivi,

Non è questa la sede, per indicare le prospettive di un'indagine sulle modifiche necessarie all'attuale ordine giuridico dei mercati finanziari. In una prospettiva post-moderna, essi si muovono fra l'etica dell'uguaglianza degli operatori finanziari e l'opposta "stortura" della loro opaca disuguaglianza. Codificare significa dare trasparenza ai mercati, de-codificare significa individuarne le distorsioni alla concorrenza, esistenti nei mercati privati come in quelli pubblici, così come ricodificare connota nel linguaggio corrente lo sforzo comune e condiviso di ciascuno Stato grande o piccolo della comunità finanziaria mondiale. Trattandosi di "etica dei mercati", una regola d'oro vuole che si combinino le regole migliori di tutti i diversi comparti del predetto mercato. Esattamente in materia di bilanci e di contabilità finanziaria, le tre regole da ricordare sono le seguenti: A) Riserva di bilancio; B) Copertura delle spese di bilancio; C) Pareggio di bilancio fra entrate e spese. Sono proprio le regole del diritto costituzionale europeo ed italiano, di cui va fatta la verifica al livello internazionale (nuovo art. 81 Cost. it.)¹⁵.

Nell'ultimo decennio post-crisi 2008, si avverte sempre più l'esigenza di un profondo riordinamento del diritto internazionale dell'economia, finalizzato ad oltrepassare quella minima zona di interventi, storicamente denominati libertà di navigazione e di commercio dei soggetti pubblici e privati, allo scopo di potenziare l'azione fiscale e tributaria nell'ottica di una migliore finanza, tanto statale quanto aziendale. Di esso si rivedono i confini interni, già segnalati dalle linee divisorie del diritto commerciale tariffario, divenute connesse in modo indissociabile al diritto finanziario internazionale. Nello stesso ordine economico si è avviata la revisione dei confini esterni, ben più ampi del territorio economico e connesso agli indivisibili aspetti sociali e politici della *governance* economica globale. Come è evidente nell'evoluzione più recente, gli strumenti economici sono soggetti al governo politico dell'autorità nazionale ed internazionale. Per-

sia privati che pubblici: A) Tutela del risparmio e della concorrenza fra imprese bancarie e non; B) Ravvicinamento dei sistemi valutari, tributari e contabili; C) Armonizzazione dei bilanci pubblici nazionali e locali. Tra gli aspetti di fragilità del sistema che rende difficoltosa la comunicazione finanziaria tra i vari operatori del settore cfr. E. COLOMBO – J. DRIEFFIL, *The role of financial markets in transition process*, Heidelberg-New York, 2003; A. FAZIO – L. DE ROSA, *Sistemi bancari e finanziari internazionali. Evoluzione e stabilità*, Milano, 2001; S. MASULLO – S. MARTELLI, *Il mercato valutario dell'euro. Opportunità e minacce*, Milano, 2001; A. PREDIERI – P. SAVONA – R.C. ALBER, *La nuova architettura del sistema monetario internazionale: contenuti economici e aspetti giuridici*, Milano, 2001.

¹⁵ La partecipazione nazionale alla creazione di un ordine giuridico del mercato finanziario, giusto e trasparente, può essere valutata sotto un profilo egualitario, come "stortura" rispetto agli operatori economici. Nel primo senso, si sottolinea in dottrina come la "trasparenza" consiste nel rendere il mercato, come una somma o risultato dell'attività finanziaria di tutti e di ciascuno degli operatori di mercato. Al contrario la "distorsione" consiste nella sottoposizione ad una "posizione dominante" oppure a pratiche finanziarie di dominio sul mercato. Cfr. nella dottrina commercialistica e finanziaria A. PRINCIPE, *Impresa bancaria e crisi dei mercati finanziari*, Napoli, 2010; C. AMATUCCI, *Trasparenza e mercati finanziari: prospettive di un'indagine*, Napoli, 2003; In senso più generale cfr. G. ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008.

tanto, misure e contro-misure non possono non avere finalità esterne sia sociali che politiche¹⁶.

La prospettata fase di riforme per le singole organizzazioni economiche internazionali risulta ancora in discussione, fra due modelli alternativi “mondiale-regionale” e “uni e multi-laterale”. Il primo ruota ancora intorno al vigente sistema della “triade” di Bretton Wodds, andatura commerciale-monetaria-di sviluppo. In alternativa è emerso il modello dell’unilateralismo-multilateralismo, proprio di Stati singoli e gruppi di Stati, a livello sia regionale che internazionale (cd. modello neo-sovrانيا). La difficile convivenza tra i modelli sopradescritti, non può essere censurata, se non nella prospettiva di una *governance* internazionale più complessa¹⁷.

Nell’ottica di una “macro-finanza continentale europea” e dell’auspicata riforma delle organizzazioni internazionali economiche e finanziarie, la dottrina recente intravede un ruolo attivo delle costituzioni nazionali, in parallelo a quanto già avviene per le *peace operations* nel settore di competenza Onu. Al cd. “nichilismo o neutralità finanziaria” dello stato rispetto ai mercati, si contrappone una linea di interventismo mirato altrimenti detta *good governance* dei mercati, mediante buone operazioni congiunte (cd. *co-financing* per lo sviluppo di politiche internazionali ed europee condivise, in settori geo-politici di comune interesse). All’opposto, l’attività di contrasto alla cattiva finanza internazionale, contrassegna le cd. operazioni di anti-riciclaggio internazionale, come ulteriore direzione di marcia della *potestà mercatoria* statale, finalizzata alla tutela dei valori di mercato e di una sana finanza combinatoria di valori monetari uniti a valori sociali, ovvero di protezione delle finalità proprie del *welfare State*¹⁸.

¹⁶ Nell’ultimo decennio post-crisi (2008-2018), si è formata una letteratura giuridica internazionalistica di tipo problematico. Tale dottrina ha prestato un’alta attenzione agli aspetti di “revisione-riforma” del diritto internazionale dell’economia, considerato nelle sue norme e nelle sue istituzioni. Il parametro è stato spesso quello della “eto-economia” (cd. etica-economica) e della “eco-economia” (cd. economia ambientale). Cfr. per tutti le seguenti opere: M.E. SALERNO, *Global financial governance: a feasible future*, Torino, 2018; E. SCISO, *Appunti di diritto internazionale dell’economia*, Torino, 2017; L. MANDERIEUX – M. VELLANO, *Ethique globale, bonne gouvernance et droit international economique*, Torino, 2017; J. CHAISSE, *International economic law...cit*; A. COMBA, *Neoliberalismo internazionale e global economic governance. Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti*, Torino, 2008.

¹⁷ Fra i saggi critici del diritto internazionale dell’economia e delle sue organizzazioni internazionali di governo, relative a specifici settori di competenza cfr. A. LIGUSTRO – G. SACERDOTI, *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia*, Napoli, 2011; S. CAFARO, *il governo delle organizzazioni di Bretton Wodds. Analisi critica di revioni in atto e proposte di riforma*, Torino, 2012; G. MEZZACAPO, *Potere monetario di impresa e mercato nell’acquis dell’EU*, Padova, 2012; C. DORDI, *The absence of direct effect on WTO, in the EC and in other Countries*, Torino, 2010. In generale si assiste alla riduzione dell’effetto propositivo, prodotto nel primo decennio del secolo, ad opera del WTO: A. LIGUSTRO – P. PICONE, *Il diritto dell’OMC*, Padova, 2003.

¹⁸ La regola della co-esistenza fra “neo-istituzioni” di governo mondiale-regionale ed altre di permanente governo “mono e multistatale”, secondo la dottrina cogente il superamento di politiche nazionali protezioniste. Tali sono le politiche industriali e commerciali di favore per il cd. “*made in*” (intese come politiche di sostegno alle imprese nazionali). Cfr. al riguardo F. MOREO, *Nichilismo*